

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

dal Ministro delle Finanze

(GAVA)

e dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI.— Il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge reca disposizioni in materia di tributi indiretti e diretti idonee ad assicurare maggiori entrate per l'erario in relazione agli obiettivi di politica economica che il Governo si prefigge.

La natura stessa delle disposizioni richiede l'adozione del decreto-legge, dato che solo in tal modo si evitano incertezze sul mercato e l'insorgere di comportamenti volti a turbarne il regolare andamento.

L'articolo 1 reca disposizioni in ordine all'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile, la cui aliquota d'imposta, ferma dal 1954, viene aumentata di lire 70 al chilogrammo e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione per i quali gli oneri fiscali aumentano di lire 40 al litro.

Con l'articolo 2 vengono aumentate le misure dell'imposta fissa di bollo. In particolare, l'imposta di lire 700 prevista per gli atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie, viene elevata a lire 3.000, mentre l'imposta di lire 3.000 prevista per gli atti civili ed amministrativi viene elevata a lire 5.000.

Gli ultimi adeguamenti dell'imposta di bollo risalgono all'anno 1974 (decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254) e all'anno 1981 (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e il loro importo appare ora inadeguato anche in considerazione dei mutati valori monetari.

Conseguentemente sono state aggiornate anche le misure dell'imposta dovuta in modo forfettizzato per gli atti compiuti da giudici, cancellieri e segretari.

Non è sembrato opportuno modificare la misura dell'imposta di lire 700 prevista per le domande di ammissione e frequenza alla scuola superiore e all'università.

Con il comma 5 dello stesso articolo 2 sono state quintuplicate le aliquote dell'imposta di

bollo previste per le cosiddette «ricevute bancarie» per le quali, attualmente, è stabilita un'aliquota minima inferiore a quella delle ricevute ordinarie ed un'aliquota massima di importo esiguo tale da indurre gli operatori economici a sostituire le cambiali con tali documenti.

Con l'ultimo comma dell'articolo 2 viene prevista, al fine di evitare inutili gravosi adempimenti, la facoltà di applicare marche integrative dei valori bollati già posseduti dai contribuenti.

Con l'articolo 3 sono state raddoppiate le aliquote delle tasse speciali su contratti di borsa. Invero le indicate aliquote, anche dopo gli aumenti apportati dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano particolarmente tenui.

Infatti, per esempio, le operazioni a contanti concluse fra agenti di cambio scontano un'imposta di lire 4 per ogni 400 mila lire, mentre sono soggetti alla aliquota di lire 100 per ogni 100 mila lire i contratti, aventi per oggetto azioni, conclusi direttamente tra i contraenti; per le operazioni a contanti su obbligazioni è dovuta una imposta che va da un minimo di lire 4 ad un massimo di lire 32 per ogni 100 mila lire. D'altra parte, l'aliquota più elevata prevista dalla vigente tabella è fissata in lire 375 per ogni 100 mila lire per i contratti a termine fino a 135 giorni, aventi per oggetto azioni.

L'importo minimo delle tasse stesse, attualmente fissato in lire 100, viene elevato a lire 1.000 al fine di adeguare anche tale importo alla realtà economica.

L'articolo 4 prevede che, per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre del corrente anno, è dovuta un'addizionale straordinaria sulle cessioni ed importazioni di determinati beni di consumo individuati (mediante uno specifico e dettagliato elenco con riferimento alle voci doganali) nei settori degli autoveicoli, dei beni

mobili di arredamento, degli elettrodomestici e dei prodotti audiovisivi e fototitici.

L'addizionale straordinaria è circoscritta a taluni beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota normale del 18 per cento, per cui non sono interessati tutti i beni che sono soggetti alle aliquote IVA ridotte del 2 e del 9 per cento.

L'addizionale viene fissata nella misura del 4 per cento per i settori degli autoveicoli, dei mobili di arredamento, degli elettrodomestici e per i prodotti audiovisivi e fototitici, esclusi quelli gravati da imposta erariale di consumo. Per questi ultimi l'addizionale è dovuta nella misura del 2 per cento.

L'addizionale è commisurata alla stessa base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, della quale segue la disciplina e segnatamente in ordine all'obbligo della rivalsa, al diritto di detrazione, alle modalità e ai termini di versamento ed all'applicazione delle sanzioni.

Il provvedimento non comporta l'effettuazione di ulteriori adempimenti per il contribuente. A questo proposito appare idonea, ai fini di cautela fiscale, la annotazione (nelle fatture e nelle bollette doganali) che le aliquote applicate sui corrispettivi delle operazioni sono comprensive dell'addizionale. Va da sé però che in sede di dichiarazione annuale dovrà essere evidenziato l'ammontare dell'addizionale medesima. La dizione dell'articolo 4 ricalca il testo del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, concernente l'istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

Lo strumento dell'addizionale straordinaria non contrasta con i criteri applicativi dell'IVA e si fa preferire, atteso il carattere temporaneo della misura, ad una manovra di modifica delle aliquote.

In particolare con l'articolo 5 si dispone che il versamento dell'acconto da eseguire entro il 31 ottobre 1987 da parte degli istituti ed aziende di credito per le ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti, deve essere di importo pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate al 30 giugno

1987. Poichè, come è noto, il versamento in acconto, eseguito dalle aziende ed istituti di credito entro il 30 giugno del corrente anno, era pari al 45 per cento delle ritenute versate per il periodo di imposta precedente, il versamento da eseguirsi entro il prossimo mese di ottobre dovrà essere pari al 55 per cento dell'importo delle ritenute versate nel predetto periodo. La disposizione, tipicamente congiunturale, assume particolare rilievo in quanto consente una tempestiva ulteriore anticipazione a favore dell'erario delle predette ritenute fiscali, nel senso che il versamento dell'acconto sarà pari, per il corrente anno, all'intero gettito tributario dell'anno precedente e non al 90 per cento di tale gettito, così come previsto dalla normativa vigente. Con lo stesso articolo viene disciplinata l'ipotesi in cui il termine di scadenza per i predetti versamenti cade il giorno non lavorativo per le banche. In tal caso il versamento deve essere eseguito entro il giorno non festivo precedente.

Analoghi effetti anticipatori si ottengono elevando la misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali e non, eccetera) dal 92 al 98 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. In tal senso provvede l'articolo 6.

La disposizione si applica ai versamenti d'acconto che debbono essere effettuati dai predetti soggetti, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, per l'anno 1987 nel mese di novembre ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data, qualora si tratti di soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. La disposizione non si riferisce invece al versamento di acconto dell'Irpef e dell'Ilor - da parte delle persone fisiche e società di persone o soggetti ad esse equiparati - che rimane pertanto stabilito nella vigente misura del 92 per cento.

L'articolo 7 infine anticipa alle emissioni successive al 23 settembre 1987 di obbligazioni ed altri titoli pubblici - già esenti a norma dell'articolo 31 del decreto n. 601 del 1973 - l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sugli interessi ed altri proventi derivanti da tali titoli. Invero con il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, tale aliquota a titolo di ritenuta era stata prevista per le emissioni successive al 30 settembre 1987, riservando per le emissioni anteriori (intendendosi per tali le emissioni successive alla data di entrata in vigore del predetto decreto fino al 30 settembre 1987) un trattamento agevolato con applicazione della ritenuta ridotta al 6,25 per cento.

* * *

La manovra nel suo complesso, così come disposta dal decreto-legge in rassegna, produrrà un gettito che, in termini di competenza, per il corrente anno si stima in lire 2.890 miliardi (lire 2.780 miliardi in termini di cassa) con un effetto di trascinamento sul 1988 di lire 166 miliardi in termini di competenza e di lire 276 miliardi in termini di cassa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987 ().*

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.000 a lire 9.000 e da lire 26.220 a lire 32.384 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

(*) V. inoltre l'errata corrige pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1987

ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in lire 700 e in lire 3.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 e lire 5.000.

2. Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di lire 12.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 21.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono quintuplicate.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Articolo 3.

1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.

2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire 1.000.

Articolo 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale straordinaria del 4 per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. *ex* 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. *ex* 94.01);

c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. *ex* 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. *ex* 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. *ex* 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. *ex* 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg., per uso domestico (v.d. *ex* 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. *ex* 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. *ex* 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. *ex* 85.12);

d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezione per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera d), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive della addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare della addizionale medesima. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle

operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

Articolo 5.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

Articolo 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

Articolo 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - GAVA - AMATO - COLOMBO - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.